

Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
nell'ambito degli impianti nucleari
(OCSPN)

del 9 giugno 2006 (Stato 1° aprile 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003¹
sull'energia nucleare,

ordina:

Art. 1 Requisito del controllo di sicurezza relativo alle persone

¹ Per i seguenti gruppi di persone operanti negli impianti nucleari è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone:

- a. impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate confidenziali in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- b. impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate segrete in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- c. persone che hanno accesso per un lungo periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- d. persone che hanno accesso per un breve periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari o di materiale nucleare;
- e. persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.

² Sono considerati impiegati in impianti nucleari le persone impiegate presso il titolare di un'autorizzazione di costruzione o d'esercizio per impianti nucleari (titolare dell'autorizzazione).

³ Il titolare dell'autorizzazione redige una lista delle funzioni per le quali dev'essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 2 Diritto applicabile

¹ Per le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c ed e, l'esecuzione e la conclusione del controllo di sicurezza relativo alle persone nonché il trattamento, l'utilizzazione e la conservazione dei dati rilevati sono retti dagli articoli 8–23 e 26–

RU 2006 2481

¹ RS 732.1

29 dell'ordinanza del 4 marzo 2011² sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).³

² Il titolare dell'autorizzazione è l'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 14 OCSP.⁴

³ Per le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d il controllo di sicurezza è retto dall'articolo 5.

Art. 3 Livelli di controllo⁵

¹ Per le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c ed e il controllo di sicurezza di base è eseguito secondo l'articolo 10 OCSP⁶.

² Per le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera b è eseguito il controllo di sicurezza ampliato secondo l'articolo 11 OCSP.

Art. 47 Decisione concernente la sicurezza delle persone

¹ L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide se, e eventualmente con quali oneri, può essere attribuita una funzione secondo l'articolo 1 capoverso 1.

² Può avere preliminarmente un colloquio con la persona sottoposta al controllo per chiarire le questioni in sospeso e, in tale contesto, farsi assistere dall'autorità di controllo.

³ Informa la persona sottoposta al controllo in merito alla propria decisione.

⁴ Se l'autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b–d OCSP⁸, l'IFSN informa per scritto detta autorità qualora dovesse decidere che la funzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 può essere attribuita.

Art. 5 Controllo di sicurezza relativo alle persone in casi speciali

¹ L'IFSN decide in merito alla sicurezza delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d, senza che sia eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'OCSP^{9,10}

² In luogo di ciò, esso può fondarsi segnatamente sulle informazioni concernenti la sicurezza relativa alle persone fornite da:

² RS 120.4

³ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

⁴ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

⁶ RS 120.4

⁷ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1031).

⁸ RS 120.4

⁹ RS 120.4

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

- a. un'impresa svizzera o estera per la quale la persona sottoposta al controllo ha lavorato o lavora;
- b. una camera di commercio svizzera o estera;
- c. un'autorità estera dello Stato di origine della persona sottoposta al controllo.

³ Se i risultati scaturiti dalle informazioni di cui al capoverso 2 sono insufficienti, l'IFSN può tuttavia sottoporre una persona domiciliata in Svizzera a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 2–4. Un diritto all'esecuzione di un tale controllo non è dato.¹¹

Art. 6 Disposizione transitoria

Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate rimangono valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

